

Regolamento del Comitato per la valutazione dei docenti

Premessa

Il Comitato per la valutazione dei docenti trova la sua definizione normativa nella Legge 107/2015 c.126-129.

Il presente Regolamento si ritiene valido esclusivamente in riferimento alla valorizzazione del merito dei docenti (c.128 punti 1,2,3).

Nel Comitato tutti i membri hanno eguali poteri e si trovano su un piano di eguaglianza giuridica ed al di fuori di ogni rapporto gerarchico.

Art.1

Composizione

Come da Legge 107/15, comma 129, in sostituzione dell'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297:

«Art. 11. -- (Comitato per la valutazione dei docenti). Presso ogni istituzione scolastica ed educativa è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il comitato per la valutazione dei docenti.

2. Il comitato ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal dirigente scolastico ed è costituito dai seguenti componenti: a) tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto; b) (Omissis...) un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, per il secondo ciclo di istruzione, scelti dal consiglio di istituto; c) un componente esterno individuato dall'Ufficio scolastico regionale (Omissis).»

Art. 2

Mandato istituzionale

La legge 107/15 istituisce il Comitato con il compito istituzionale di individuare i criteri per l'attribuzione del merito docenti, come da art. 129: "Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base: a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti; b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche; c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale".

I criteri sono rivedibili su richiesta motivata del Ds e/o della maggioranza dei membri validamente eletti nel comitato e sono stabiliti entro il 31 ottobre di ogni anno scolastico successivo.

Art.3

Attribuzioni del Presidente

1. Tra il Presidente ed i membri del Consiglio non intercorre alcun rapporto di gerarchia.

2. Il Presidente:

- a) convoca e presiede il Comitato;
- b) affida le funzioni di Segretario del Comitato ad un membro del Comitato stesso;
- c) coordina le riunioni.

Articolo 4
Segretario del Comitato e delle sue attribuzioni

1. La designazione del Segretario del Comitato è di competenza specifica e personale del Presidente. Questi può, tenuto conto della periodicità delle sedute, della gravosità o meno dell'incarico, designare il Segretario per l'intera durata del Comitato o per periodi più brevi o addirittura per ogni singola seduta.
2. Il Segretario del Consiglio redige il verbale della seduta. Il verbale è sottoscritto oltre che dal Segretario anche dal Presidente.
3. Le altre incombenze amministrative del Comitato, come la redazione e l'invio delle lettere di convocazione dei membri del Consiglio, la riproduzione dattilografica o la copia delle documentazioni necessarie per la seduta di un Consiglio d'Istituto debbono essere svolte, su indicazione del Dirigente scolastico, dal personale addetto alla segreteria della scuola.

Art.5
Disposizioni generali sul funzionamento del Comitato

1. La convocazione del Comitato deve essere disposta con un congruo preavviso –di massima non inferiore ai 5 giorni- rispetto alla data delle riunioni.
2. La convocazione deve essere effettuata con lettera diretta ai singoli membri e mediante comunicazione telematica.
3. La lettera e l'avviso di convocazione devono indicare gli argomenti da trattare nella seduta del Comitato.
4. Di ogni seduta viene redatto apposito verbale che sarà conservato su apposito registro.

Art.6
Convocazione del Comitato

Il Comitato è convocato dal Dirigente Scolastico di propria iniziativa o su richiesta scritta e motivata dalla maggioranza dei suoi membri.

Art.7
Validità delle sedute

1. La seduta del Comitato regolarmente convocato è valida quando interviene almeno la metà più uno dei componenti in carica. Poiché i componenti del Comitato sono sette, la seduta è valida se vi intervengono almeno quattro componenti; il quorum richiesto per la validità della seduta deve sussistere per tutta la durata della stessa.
2. In caso di decadenza di uno dei membri, si procederà alla nomina secondo la medesima modalità individuata per la costituzione dell'attuale Comitato.

Art.8
Svolgimento delle attività

1. Per qualsiasi decisione da assumere il voto è palese.
2. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi dai componenti presenti; in caso di parità, il voto del presidente vale doppio.
3. L'astensione non può essere considerata una manifestazione di "volontà valida".
4. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Art.9
Presenza di estranei ed esperti

1. L'intervento alle sedute del Comitato di persone estranee, che non abbiano alcun titolo per presenziarvi (per gli aventi titolo si rimanda all'art.1 comma 129), costituisce vizio di composizione dell'organo e inficia tutti gli atti dallo stesso organo deliberati. L'illegittimità della deliberazione sussiste anche nel caso in cui gli estranei non abbiano partecipato al voto.

2. Il Comitato può chiedere ad esperti di intervenire alle sue sedute. La partecipazione deve essere approvata a maggioranza, mediante delibera, pena l'illegittimità di cui al comma precedente. La presenza di esperti deve essere limitata all'espressione della loro relazione e parere.

Art.10
Pubblicità degli atti

1. In una logica di trasparenza, le deliberazioni assunte dal Comitato dovranno essere rese pubbliche.
2. La pubblicità degli atti del Comitato avverrà mediante pubblicazione sul sito di Istituto – area riservata ai docenti – entro il termine massimo di 8 giorni dalla relativa seduta.

Art. 11
Revisione del Regolamento

Il presente regolamento è rivedibile su richiesta motivata del Ds e/o della maggioranza dei membri facenti parte entro il 31 ottobre di ogni anno scolastico.